

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

• La presente convenzione ha per oggetto la fornitura da parte di Landforce s.r.l.s. di giubbotti antiproiettile ed antitaglio c.d. "sottocamicia", che entrambe le parti, a seguito di intese intercorse e tenuto conto delle specifiche esigenze operative degli appartenenti alle FF.O., hanno individuato nel **GIUBBOTTO ANTIPROIETTILE MOD. "BRAVO", prodotto dalla Società "PROTECTION GROUP DANMARK"** (di seguito anche "giubbotto"), avente sede in Danimarca, le cui caratteristiche tecnico-costruttive sono attestate direttamente dal produttore mediante ITB MORATEX che allegata alla presente convenzione ne costituisce parte integrante ed inscindibile, modificabile di comune accordo.

TERMINI ECONOMICI DELLA CONVENZIONE

• Il materiale, di cui al precedente oggetto della convenzione, verrà fornito da parte di LANDFORCE al costo unitario di

- per 50 pezzi da Taglia S alla XL **EURO 360 (trecentosessanta/00), + IVA INCLUSA**, dalla Taglia 2XL alla 3XL **EURO 380 (trecento ottanta/00) + IVA INCLUSA**

- per 100 + pezzi da Taglia S alla XL **EURO 340 (trecentosessanta/00) + IVA INCLUSA**, dalla taglia 2XL alla 3XL **EURO 360 (trecento sessanta/00) + IVA INCLUSA** ;

- significando che la società fornitrice stessa consegnerà i giubbotti privi di **borsa per il trasporto**, una borsa per il trasporto in tessuto Nylon 600 Denari potrà essere fornita, a richiesta, al costo aggiuntivo di Euro 20,00 (venti/00) cadauna.

IMPEGNI DELLA SOCIETA' FORNITRICE E DEL CONVENZIONATO

• Con l'adesione al presente accordo commerciale, il SIP CGIL si impegna ad informare i propri iscritti, al fine di rendere questi ultimi edotti sui contenuti nella convenzione, nonché a rispettare i termini di stipula della stessa, LANDFORCE potrà eventualmente, senza obbligo alcuno, partecipare ad iniziative quali stampa di materiali di Gadget per gli iscritti del suddetto sindacato sotto forma di Donazione nella proporzione di raggiungimento di 50 pezzi e totale donazione di circa 350 (trecento cinquanta) euro + IVA INCLUSA / mentre oltre i 50 pezzi in base al raggiungimento dell'obiettivo fino ad un massimo di 550 (cinquecento cinquanta) euro + IVA INCLUSA per oltre 100 pezzi;

• LANDFORCE, in qualità di Società aderente alla convenzione, si impegna a rispettare i termini di fornitura descritti nei precedenti punti, per quanto di propria competenza, anche in

relazione agli obblighi di garanzia sui prodotti forniti, secondo quanto stabilito dalle vigenti normative europee e nazionali in materia, ed in merito alla fornitura dei Gadget in seguito concordati che effettuerà con pagamento singolo con la società di fornitura tramite donazione al suddetto sindacato;

- Il mancato rispetto da parte di uno e di entrambi i soggetti qui convenuti, in tutto o in parte, degli articoli costituenti la presente convenzione, comporta la nullità della stessa;

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia, in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l'utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa, al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia. In questo caso le Parti si impegnano a non iniziare alcuna azione legale, se non dopo la conclusione della procedura conciliativa che, salvo differimenti espressamente concessi dalle parti, dovrà concludersi entro il termine di 90 (novanta) giorni dal suo inizio, qualora la procedura fallisca e non fosse possibile raggiungere tale accordo, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente il Foro di ROMA.

DISPOSIZIONI FINALI

- La presente convenzione, di cui fanno parte integrante la premessa e gli allegati atti, abroga e sostituisce ogni intesa scritta, eventualmente intervenuta in precedenza tra le parti. Nessun accordo futuro, che estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola di questa convenzione sarà vincolante, salvo diversa intesa tra le parti e fatta comunque eccezione per quanto espressamente già riportato per iscritto nella presente ed accettato da entrambe i convenuti, l'indisponibilità a qualsiasi titolo del prodotto per fatti attinenti, o decisi, di produttore dello stesso non comportano responsabilità alcuna per LANDFORCE;

- L'accordo commerciale tra le Parti non prevede alcun onere economico accessorio diretto o indiretto, fatto salvo quanto dovuto dai convenuti, ciascuno per quanto espressamente indicato nell'art.3 della convenzione stessa;

- Il presente atto, redatto in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, all. B, del D.P.R. n.642/1972 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n.131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente la registrazione.

SILP CGIL Segretaria Roma e Lazio
Il Segretario Generale Antonio PATITIJCCI

PER ACCETTAZIONE

Subulco



CONVENZIONE

TRA

Combat di Adam kolodziejczyk di seguito LANDFORCE, con sede a Roma in via Lucrino n.27/A, legalmente rappresentata da **Adam KOLODZIEJCZYK** (C.F.: KLDDMA76A21Z127H)

E

L'associazione sindacale SILP CGIL (di seguito anche SILP) legalmente rappresentata, per la stipula della presente convenzione dal Segretario Generale PATITUCCI Antonio

PREMESSO CHE

- SILP CGIL intende offrire agli operatori in servizio nella Polizia di Stato (di seguito anche "operatori") la possibilità di acquistare a proprie spese una protezione balistica ed anti pugnata, di tipo "sottocamicia" (di seguito anche "giubbetto") da utilizzarsi nel rispetto delle leggi e norme vigenti, al fine di migliorare il livello di protezione da armi bianche e da fuoco degli operatori;
- che l'esigenza anzidetta ha portato ad identificare come miglior prodotto quello fornito dalla LANDFORCE in epigrafe;

CONSIDERATO CHE

- LANDFORCE è attiva da anni nel settore della sicurezza ed ha già collaborato con Enti Pubblici (Forze Armate e Forze dell'Ordine italiane ed estere);
- LANDFORCE ha condiviso con il SILP CGIL obiettivo, di fornire al personale della Polizia di Stato dispositivi di protezione da usarsi nel rispetto delle vigenti leggi e norme e di servizio stipulando il presente accordo commerciale di fornitura di dispositivi c.d. di "protezione individuale" in convenzione con SILP CGIL ed essendo la predetta Società distributrice di prodotti idonei in tal senso;